

FOGLIO INFORMATIVO
relativo alle operazioni di
ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli s.c.

Sede legale : Via Lepanto n.1/c ang. P.zza D'Annunzio n. 4/a – 70043 Monopoli

Tel. 080/742377 - Fax 080/742996

Pec: bccmonopoli@pec.it

E-mail : segreteria@bccmonopoli.it – Sito internet : www.bccmonopoli.it

Codice ABI : 7027.6

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.5291

Registro delle imprese di Bari n. 33495

Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del credito cooperativo

CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo risultante dagli effetti e dalle ricevute presentati viene - di norma, in caso di accoglimento della richiesta - accreditato dalla banca, nella misura concordata, in un conto anticipi. Qualora il cliente decida di utilizzare l'anticipazione, la relativa somma viene trasferita sul conto corrente ordinario¹, sul quale periodicamente vengono addebitati i relativi interessi. Se, invece, il cliente non utilizza le somme, l'accREDITAMENTO sul conto corrente ordinario avviene solo in seguito all'effettivo incasso delle stesse e non vengono contabilizzati interessi a debito del cliente.

Alla scadenza degli effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

¹ In alternativa, può essere stabilito che il giro dal conto anticipi al conto corrente ordinario avvenga automaticamente subito dopo l'accREDITO nel conto anticipi.

CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO**

Si riportano i costi **orientativi** del fido.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

E' possibile ottenere gratuitamente un calcolo personalizzato dei costi in filiale.

Nell' esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 10.000 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Esempio 1 <i>contratto con durata indeterminata e commissione trimestrale per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500 euro	Tasso debitore nominale annuo: 10,00%	Interessi, su base trimestrale: 250,00 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 50,00 euro
	Utilizzato: 10.000 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 0,00 euro <i>una tantum</i>	Spese, su base trimestrale: euro 0,00
		Altre spese: 0,00 euro, su base annua	TAEG = 12,55%

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

CONDIZIONI DEL RAPPORTO

INTERESSI DEBITORI	
Tasso debitore annuo massimo nominale <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	10,00 %
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	10,00 %
Tasso debitore annuo massimo effettivo <i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>	10,38 %
<i>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</i>	10,38 %
Tasso annuo massimo per interessi di mora	3 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore al momento della mora

Capitalizzazione	Gli interessi sono liquidati con periodicità trimestrale e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI	
- invio comunicazioni ex art. 118 TUB	Nessuna
- invio comunicazioni ex art. 119 TUB	Nessuna (on line : gratuite)
- invio altre comunicazioni	spese sostenute (on line : gratuite)
- copia documentazione	euro 5,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato elettronico) – euro 15,00 (per documentazione presso BCC ed archiviata in formato cartaceo) – euro 30,00 (per documento depositato in archivio esterno)
- eventuale rilascio informativa precontrattuale	nessuna
- chiusura del conto anticipi	nessuna
Altri oneri	
Imposte e tasse presenti e future	Come per legge a carico del cliente
Spese e commissioni connesse al rapporto di c/c collegato al rapporto sbf	Vedasi il relativo foglio informativo
DECORRENZA VALUTE	
- per le operazioni di accredito sul conto anticipi	si applicano le valute indicate nel foglio informativo relativo ai servizi di incasso e pagamento
- per le operazioni di utilizzo dell'anticipazione	dalla data di accredito delle somme sul conto corrente ordinario
COMMISSIONI	
Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione sull'accordato o Commissione onnicomprensiva) calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre	max 0,500% trimestrale

<i>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</i>	euro 0,00
------------------------------------------------	-----------

DIRITTI ACCESSORI	
VOCI DI COSTO	IMPORTI MASSIMI
- incasso effetti cartacei e/o Ri.Ba. su piazza	euro 12,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- incasso effetti cartacei e/o Ri.Ba. fuori piazza	euro 12,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- effetti da incassare presso ufficio postale	euro 12,00 (oltre spese reclamate)
- per ogni ritiro effetto cartaceo e/o Ri.Ba.	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. insoluta	euro 10,33 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo protestato	euro 12,91 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. richiamata	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. prorogata	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni effetto cartaceo e/o Ri.Ba. decurtata	euro 13,00 (oltre spese reclamate da corrispondente)
- per ogni richiesta d'esito effetti cartacei e/o Ri.Ba.	euro 3,10

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato presso la filiale o sul sito della banca, www.bccmonopoli.it

Se il TAEG dovesse superare il tasso d'usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.

Ai clienti in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter, D.L. n. 1/2012 ed iscritti all'elenco dei soggetti cui è stato attribuito il rating di legalità di cui all'art. 8 del Regolamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, si applicherà una riduzione del 1,00% alle condizioni economiche pubblicate nel presente foglio informativo.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare a quest'ultimo per iscritto o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente,

la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto: in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca in Monopoli alla Via Lepanto n. 1/C (pec: bccmonopoli@pec.it; e-mail: segreteria@bccmonopoli.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Commissione di istruttoria veloce (CIV)	La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell'arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite dell'affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un'istruttoria veloce.</p> <p>Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.</p> <p>La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca.</p> <p>Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la CIV non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente l'importo complessivo di 500 euro e la durata di 7 giorni consecutivi. L'esenzione è applicata una sola volta per trimestre..</p>
Commissione sull'accordato	compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al Cliente nel periodo considerato.
Giorni banca	giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale	Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli, 04/01/2016